

LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (G.U. 3 marzo 1987, n. 51, suppl. ord.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Titolo I
NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

Art. 1
(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 2
(Collocamento in agricoltura)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 3
(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate)

1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 4
(Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 5
(Compiti delle commissioni regionali per l'impiego)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 6
(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 7
*(Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale)*

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 8
(Osservatorio del mercato del lavoro)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 9
(Obblighi di informazione a carico delle imprese)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 10
(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 11
(Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 12
(Cancellazione dalle liste)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 13
(Servizio di leva)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 14
(Accertamento della professionalità)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 15
*(Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nulla osta.
Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione)*

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 16
(Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici)

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i

comuni e le Unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti (1).

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato (2).

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si espliciti nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si espliciti nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9. (3)

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

(2) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, L. 23 luglio 1991, n. 223.

(3) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

Art. 17

(Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 18

(Surrogazione dell'organo collegiale)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 19

(Norme per i detenuti e gli internati)

1. (1).

2. I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento.

3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

4. Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

6. Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell'istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7. Per il lavoro a domicilio svolto all'interno dell'istituto penitenziario, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull'ordinamento penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto.

(1) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 20

(Organi provinciali del collocamento e ricorsi)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 21

(Disposizioni in materia di apprendistato)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 424, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

2. Per i lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all'apprendimento, senza distinzioni basate sull'età del lavoratore. La durata dell'apprendistato non può essere superiore a 5 anni.

3. Ferma rimanendo per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall'articolo 26 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa. **(1)**

4. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.

5. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l'età massima di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.

6. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

7. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

(1) comma abrogato

Art. 22

(Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955)

1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21

e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.

Art. 23

(Disposizioni in materia di contratto a termine)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Titolo II
ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA
DI AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 24

(Istituzione delle agenzie per l'impiego)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 25

(Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 26

(Sanzioni)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 27

(Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 28

(Rapporto all'Ispettorato provinciale del lavoro)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 29

(Disciplina speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 30

(Copertura finanziaria)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

Art. 31

(Abrogazione di norme)

N.B.: Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.